

LA QUALITÀ DELLE LEGGI

REDATTRICE: Carla Paradiso

1. INTRODUZIONE

Questa parte del rapporto annuale sulla legislazione è solita monitorare la qualità delle leggi analizzando la produzione normativa regionale secondo alcuni parametri ormai consolidati in tutti i rapporti regionali sulla legislazione e in quello che annualmente pubblica anche la Camera dei Deputati e alla cui realizzazione collaborano anche le regioni.

Le chiavi di lettura utilizzate consistono nell'analisi della legislazione in base all'esercizio della potestà legislativa usata dalle regioni, come delineata dalla Costituzione, in riferimento all'articolo 117 e come si è venuta esplicando in base alle numerose sentenze della Corte costituzionale, la classificazione delle leggi per tipologia normativa e per tecnica redazionale utilizzata e più da vicino seguendo l'applicazione dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana.

Parallelamente all'analisi della produzione dell'anno 2007 si cercherà di offrire un parallelo con gli stessi elementi analizzati nella produzione normativa della scorsa legislatura sia per verificare la ciclicità o meno dello svolgersi delle legislature, sia per verificare quale impatto il nuovo statuto sta avendo sulla legislazione.

2. LA QUALITÀ DELLE FONTI NORMATIVE

Numerosi sono gli articoli che nello Statuto toscano rimandano alla necessità di approvare leggi di "qualità" a cominciare dall'articolo 11, comma 5, in cui tra le proprie funzioni il Consiglio assicura la qualità delle fonti normative regionali, passando per l'articolo 13, con la previsione dell'improcedibilità delle proposte di legge nei casi previsti, l'articolo 39 che prevede la motivazione delle fonti normative regionali, per finire con l'articolo 44 incentrato completamente sulla "qualità delle fonti normative" e l'articolo 57 sul collegio di garanzia che nell'esercitare il proprio compito di verifica della rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto non può certamente prescindere dal verificare anche il rispetto delle norme sulla qualità normativa così come prevista dallo Statuto.

2.1. LA QUALITÀ DELLE LEGGI (ART. 44)

Durante l'anno 2007 il Consiglio ha approvato 51¹. Il numero complessivo delle leggi approvate dall'inizio della ottava legislatura, e fino al 31 dicembre 2007 è di 124 leggi.

¹ Va ricordato, come sempre, che i dati offerti in questa parte del rapporto sulla qualità delle leggi, in relazione alle leggi approvate possono leggermente differire dai dati offerti nella sezione del rapporto dedicata al procedimento legislativo ed in particolare alle proposte di legge. Tale differenza è data dal momento in cui avviene il conteggio delle leggi: dopo l'approvazione da parte dell'aula (nella sezione sul procedimento legislativo) o dopo la loro promulgazione ed effettiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, come per questa sezione

La prima chiave di analisi della legislazione è data dal tipo di intervento normativo svolto dalla Regione in considerazione della potestà legislativa utilizzata, concorrente o residuale, in base a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione (tabella 1). La classificazione avviene non soltanto tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, ma anche di come potestà si è venuta esplicando in base alle numerose sentenze della Corte costituzionale.

Tabella n. 1 - distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa per l'anno 2007

	POTESTA' CONCORRENTE	POTESTA' RESIDUALE (O ESCLUSIVA)	TOTALE
ANNO 2007	17 33,3%	34 66,7%	51

La tabella successiva (n. 2) mette a confronto l'esercizio della potestà normativa come esercitata dall'inizio dell'ottava legislatura.

Tabella n. 2 - distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa dall'inizio della ottava legislatura

	POTESTA' CONCORRENTE	POTESTA' RESIDUALE (O ESCLUSIVA)	TOTALI
ANNO 2005 (*)	6 27,3%	16 72,7%	22
ANNO 2006	20 39,2%	31 60,8%	51
ANNO 2007	17 33,3%	34 66,7%	51

(*) I dati del 2005 partono dal maggio, inizio della ottava legislatura .

Di seguito inseriamo anche la tabella che confronta i dati a disposizione a cominciare dall'anno 2004 e per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Tabella n. 3 - distribuzione delle leggi in base alla potestà legislativa per gli anni 2004 – 2005 - 2006 - 2007

	ANNO 2004	ANNO 2005(*)	ANNO 2006	ANNO 2007
POTESTA' CONCORRENTE	39 62,9%	24 43,6%	20 39,2%	17 33,3%
POTESTA' RESIDUALE (O ESCLUSIVA)	23 37,1%	31 56,4%	31 60,8%	34 66,7%
TOTALI	62	55	51	51

(*) il dato è riferito all'intero anno 2005

sulla qualità delle leggi. In questo caso il numero rilevato coincide poiché anche se l'ultima legge del 2007 è stata pubblicata nell'anno successivo è stata numericamente ascritta come ultima del 2007, portando il numero 69. Si ricorda che in Toscana la numerazione tra leggi e regolamenti è unica e ciò che distingue gli uni dagli altri è la segnalazione che si è in presenza di un regolamento perchè il numero è seguito dalla lettera "R".

Come si evince dalla tabella, la Regione Toscana sta esercitando in maniera crescente la propria potestà legislativa cosiddetta esclusiva (o residuale). Pur tenendo conto che la classificazione nell'una o nell'altra categoria di alcune materie può non trovare tutti d'accordo, la tendenza è piuttosto evidente.

Classificando, invece, il corpo normativo dal punto di vista della tipologia normativa le leggi si distribuiscono come risulta dalla tabella 4.

Tabella n. 4 - classificazione delle leggi per tipologia normativa – anno 2007

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	ANNO 2007	
	NR	%
ISTITUZIONALI	5	9,9
SETTORE	8	15,6
INTERSETTORIALI	0	0
PROVVEDIMENTO	4	7,8
INTERPRETAZIONE	0	0
MANUTENZIONE	26	51,0
BILANCIO	8	15,7
TOTALI	51	100

Nella tabella 5 si mette a confronto la produzione legislativa dell'ottava legislatura

Tabella n. 5 - classificazione delle leggi per tipologia normativa del'ottava legislatura

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	ANNO 2005(*)		ANNO 2006		ANNO 2007	
	NR	%	NR	%	NR	%
ISTITUZIONALI	2	9,1	10	19,7	5	9,9
SETTORE	4	18,1	9	17,7	8	15,6
INTERSETTORIALI	0	0	0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	2	9,1	2	5,9	4	7,8
INTERPRETAZIONE	0	0	3	3,9	0	0
MANUTENZIONE	9	40,9	19	37,2	26	51,0
BILANCIO	5	22,8	8	15,7	8	15,7
TOTALI	22	100	51	100	51	100

(*) I dati del 2005 partono dall'inizio della ottava legislatura – maggio 2005.

Nella tabella successiva si confrontano i dati corrispondenti della settima legislatura con i dati ricavati dallo stesso periodo della ottava legislatura:

Tabella 6 – confronto delle tipologie normative delle leggi approvate nel periodo 2000-2001 e 2002 (VII legislatura) e le leggi approvate nel periodo 2005-2006 e 2007 (VIII legislatura)

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	ANNO 2000(**)-2001		ANNO 2002		ANNO 2005(**)-2006		ANNO 2007	
	NR	%	NR	%	NR	%	NR	%
ISTITUZIONALI	6	7,5	3	7,7	12	16,5	5	9,9
SETTORE	10	12,5	7	17,9	13	17,8	8	15,7
INTERSETTORIALI	0	0	1	2,6	0	0	0	0
RIORDINO	6	7,5	0	0	0	0	0	0
DELEGIFICAZIONE	1	1,3	0	0	0	0	0	0
SEMPLIFICAZIONE	0	0	1	2,6	0	0	0	0
TESTI UNICI	0	0	1	2,6	0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	3	3,8	2	5,1	4	5,5	4	7,8
INTERPRETAZIONE	0	0	0	0	3	4,1	0	0
MANUTENZIONE	33	41,2	19	48,7	28	38,3	26	51,0
BILANCIO	21	26,2	5	12,8	13	17,8	8	15,7
TOTALI	80	100	39	100	73	100	51	100

(**) I dati del 2000 e del 2005 partono dall'inizio della settima legislatura (maggio 2000) e dall'inizio della ottava legislatura (maggio 2005).

L'andamento della classificazione per tipologia per l'anno 2007 non sembra discostarsi molto dalle precedenti. Si ha un numero che non raggiunge la decina in tutte le categorie ad eccezione della manutenzione normativa che nell'anno in osservazione supera il 50 per cento.

In ogni caso vale la pena sottolineare per alcuni settori talune leggi di maggior rilievo ed interesse, cominciando dalla classe che raccoglie le *leggi istituzionali* in cui sono state inserite 3 leggi di attuazione dello Statuto:

- la legge regionale di istituzione della Conferenza permanente delle autonomie sociali (20/2007), ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale; la legge disciplina la composizione, la durata, l'indennità e l'incompatibilità, il funzionamento dell'organo. Con un allegato alla legge sono individuati gli atti di programmazione sui quali la Conferenza esprime il proprio parere²;
- la legge regionale in materia di referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. La legge si occupa dei referendum consultivi, del referendum abrogativo e sulla istituzione di nuovi comuni, sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali ai sensi degli articoli 75, 76, 77 e 78 dello Statuto. Anche le precedenti leggi in materia di referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto sono state riunite in questa legge.

² Si tratta del piano regionale di sviluppo (PRS) e del documento di programmazione economico finanziaria (DPEF), di 11 piani di settore e 4 programmi settoriali.

- la legge regionale per la promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali (69/2007) in attuazione dell'articolo 3, comma 4, dello Statuto, oltre che da altre disposizioni riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico e la buona amministrazione (articolo 4, lettera m) e z), la sussidiarietà sociale ed istituzionale (58, 59, 62) la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali (articolo 72).

Risulta essere la prima legge regionale in Italia che ha come scopo la promozione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali della pubblica amministrazione. Insolito è lo stesso percorso attraverso cui si è giunti alla formulazione della legge, cioè attraverso incontri, seminari ed assemblee pubbliche svoltisi nel 2006 e nel 2007 in diversi comuni della regione, dai quali sono emersi i possibili contenuti della legge. La legge regionale approvata alla fine del 2007 prevede la promozione del dibattito pubblico su grandi questioni di natura ambientale, territoriale economica e sociale. Poiché la legge prevede un sostegno finanziario per la realizzazione di tali incontri pubblici è istituito anche una Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione che valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico, sostiene e segue l'andamento del progetto. Altra particolarità della legge che vale evidenziare, per sottolinearne il carattere innovativo e sperimentale, è che si tratta della prima legge "a tempo" presente nell'ordinamento toscano, nel senso che la legge regionale prevede una vigenza limitata a cinque anni (dal 2008 al 2012), entro la fine di tale periodo la legge sarà sottoposta a valutazione ed eventualmente confermata o modificata.

Sempre tra le leggi istituzionali va menzionata la legge regionale che disciplina il nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione (23/2007) la cui prima e più importante novità è la decisione di pubblicazione degli atti esclusivamente in forma digitale.

Per la categoria *leggi di settore* si segnalano due leggi, la prima in materia di medicina complementare (9/2007), sulle modalità di esercizio da parte di medici e odontoiatri, da parte di medici veterinari e di farmacisti, avverso la quale il Governo ha presentato ricorso (n. 22/2007), poiché *"l'istituzione e l'individuazione dei requisiti professionali per l'iscrizione in un registro e la previsione di corsi a tali fini rientrano nella materia "professioni", cioè in una materia di competenza legislativa concorrente, rispetto alla quale debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali (con i relativi profili ed ordinamenti didattici), la disciplina dei titoli necessari all'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi;"*.

La seconda legge si occupa di contratti pubblici e di disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro, "al fine di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici, al contempo per semplificare le procedure amministrative, tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all'istituto del subappalto, per semplificare le procedure amministrative, promuovere la selezione di imprese aggiudicatrici in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva" (articolo 1 legge regionale 38/2007). Come la precedente anche questa legge regionale è stata impugnata dal Governo (ricorso n. 39/2007) poiché si ritiene che diversi articoli della legge regionale non rispettano il riparto delle competenze legislative in materia.

Entrambe le leggi sono già state modificate allo scopo di ovviare a quanto lamentato nei ricorsi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso della legge sull'esercizio delle medicine complementari la modifica è stata approvata sempre nel 2007 (legge regionale 31/2007): i promotori dell'iniziativa della legge erano consiglieri regionali i quali nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica fanno esplicito riferimento alla volontà di superare le censure governative eliminando i riferimenti relativi al riconoscimento dei titoli e ai requisiti per l'ammissione negli elenchi; in ogni caso la Consulta non si è ancora pronunciata in merito al ricorso. Quindi al momento non è possibile dedurre che la questione sia da considerare superata o meno.

La modifica alla legge sugli appalti è stata proposta dalla Giunta a seguito della sentenza 401 del 2007 "con la quale la Corte costituzionale fornisce una completa ricostruzione interpretativa del rapporto tra legislazione nazionale e norme regionali in materia di contratti pubblici, risolvendo le problematiche sorte a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)"³. Con la sentenza citata la Corte riconduce, sostanzialmente, l'intera disciplina dei contratti pubblici alle competenze esclusive dello Stato⁴, quindi la Giunta ritenendo ormai scontato l'esito della impugnativa governativa ha deciso di provvedere tempestivamente e preventivamente alla cancellazione o modifica delle disposizioni passibili di censura⁵. Resta al momento comunque pendente il ricorso.

Un discorso più complesso si può svolgere nei riguardi della categoria leggi di manutenzione. In questa categoria sono state inserite tutte le leggi formalmente di modifica anche quando il loro intervento sulla legislazione già esistente è corposo. All'interno della categoria *leggi di manutenzione normativa* si potrebbe creare un'ulteriore classificazione in base alla dimensione e alle caratteristiche delle leggi.

In particolare, delle 26 leggi che rientrano in questa categoria, un numero consistente di leggi sono di dimensioni piccole o medio: 15 sono composte da un numero di articoli e di commi che vanno da 1 articolo ad un massimo di 4; 4 leggi sono composte da 6 o 7 articoli con un numero di commi che va da 6 a 10; altre 4 leggi hanno dimensioni leggermente maggiori con gli articoli che vanno da un minimo di 13 ad un massimo di 17 articoli ed un numero di commi che vanno da 16 a 28. Le ultime 3 leggi sono decisamente di dimensioni maggiori e cioè sono composte da un minimo di 32 di articoli ad un massimo di 66, con un numero di commi da 84 a 94.

Dimensione delle leggi di manutenzione		
Nr. leggi	Nr. articoli	Nr. commi
15	da 1 a 4	da 1 a 4
4	da 6 a 7	da 6 a 10
4	da 13 a 17	da 16 a 28
3*	da 32 a 66	da 84 a 94

* in questa categoria è ricompresa anche la legge di manutenzione generale.

³ Dalla relazione di accompagnamento alla proposta di modifica della l.r. 38/2007.

⁴ Per una disamina più puntuale della sentenza 401 del 2007 si veda, in questo rapporto, la parte dedicata al contenzioso.

⁵ La nuova legge è stata promulgata nel 2008 con il numero 13.

Non si può certo parlare di norme di minore o maggiore importanza in base al dato quantitativo, ma sicuramente un numero consistente di articoli e commi fa presagire un impatto più corposo, per questo si preferisce esaminare le leggi di modifica che rientrano nell'ultima fascia di dimensioni.

Le leggi più consistenti sono la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") con 66 articoli e 84 commi; la legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007) composta da 65 articoli e 84 commi; per ultimo citiamo la legge regionale (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti) con 32 articoli e 94 commi.

Ne analizziamo qui solo due perché pur essendo formalmente leggi modificative incidono sull'ordinamento regionale in maniera significativa e soprattutto individuano due casi particolari di modificazioni: in un caso si tratta del codice del commercio, nell'altro caso siamo davanti alla prima legge di manutenzione "generale" dell'ordinamento, sulla falsariga delle leggi generali di abrogazione della normativa regionale non più in vigore (cosiddette di semplificazione), con il preciso intento di individuare una nuova tipologia di legge da introdurre nell'ordinamento.

Nel caso del Codice del commercio il testo è qualificato come testo unico e ai sensi dell'articolo 44, comma 3, dello Statuto può essere modificato solo in modo espresso; la modifica consiste in 66 articoli, comprensivi anche di interi articoli sostituiti, su un testo base di 113⁶. Come si è sostenuto nei precedenti rapporti, modifiche così profonde possono produrre difficoltà di comprensione negli utenti, e quindi se da una parte si evidenzia sempre la necessità di ricorrere a testi nuovi, nei casi inevitabili come può essere questo del Codice del commercio, perché è un testo in vigore da soli due anni circa, diventa indispensabile la velocità con cui si riesce a fornire agli utenti testi coordinati o aggiornati attraverso lo stesso strumento del Bollettino ufficiale o ancora meglio attraverso la pubblicazione in via informatica.

Tali riflessioni non eliminano però la domanda sulla necessità di una ricerca che evidenzi le motivazioni che stanno alla base di così profonde mutazioni in un tempo così breve e quale grado di stabilità hanno o debbono avere i testi unici (ma anche i codici). Si pone anche la questione se la norma prevista dallo Statuto debba essere intesa come obbligo dei testi unici ad essere modificati sempre e solo attraverso leggi di modifica oppure c'è un limite di modifiche da svolgersi tramite questo tipo di operazione e, invece, ci sono situazioni in cui anche il testo unico (o il codice) possa essere interamente sostituito, posto che finora nell'ordinamento regionale sia il procedimento di formazione che la modalità di approvazione dei testi unici o dei codici è lo stesso delle leggi ordinarie.

⁶ Maggiori informazioni sul contenuto della legge si possono trovare nella parte dedicata all'analisi delle politiche per materia, precisamente nella parte dedicata alle attività produttive.

La seconda legge di modifica su cui si pone l'attenzione è la legge regionale 40 intitolata "legge di manutenzione dell'ordinamento regionale" che sulla falsariga delle leggi di abrogazione riunisce in un unico testo le modifiche apportate a 29 leggi. La legge nasce su proposta della Giunta ed ha lo scopo di non disperdere piccole modifiche esplicitate in un numero consistente di leggi, al fine di concorrere alla riduzione delle fonti primarie. In questo caso, però, non si è avuto l'effetto di diminuzione delle leggi manutentive; possiamo ipotizzare due cause: la prima causa potrebbe dipendere dal fatto che la legge è stata approvata nella seconda metà dell'anno (luglio 2007) non riuscendo ad intercettare quelle leggi di modifica predisposte precedentemente; nel secondo caso si ipotizza che la nuova tipologia ha fatto emergere modifiche di piccola entità⁷ che non riuscendo a trovare dignità di legge erano state sempre rinviare.

L'organizzazione della legge è basata quasi sempre sulla divisione per direzione generale (ogni capo) e poi in base alla legge regionale modificata (ogni sezione); per ogni sezione viene riportata (laddove è possibile) l'argomento della legge e poi gli estremi della legge modificata.

Al di là della validità o meno dell'idea una prima riflessione è data dalla eterogeneità delle materie toccate e quindi dalla difficoltà che l'operatore può incontrare nella ricostruzione della normativa vigente, difficoltà che con il tempo dovrebbe però essere sempre meno pesante, dato che è lo stesso ente (in questo caso il Consiglio regionale) a fornire la versione vigente attraverso gli strumenti telematici. La legge di manutenzione ordinaria potrebbe individuare una nuova categoria che si affianca alle leggi di 'sole' abrogazioni e alle leggi di semplificazioni; tutte leggi che hanno lo scopo di ridurre o semplificare lo 'stock' normativo.

Se guardiamo la classe *leggi di manutenzione* in ordine ai macro settori interessati, secondo la classificazione predisposta per il rapporto annuale redatto dalla Camera dei deputati, abbiamo che le 26 leggi classificate di manutenzione appartengono all'ordinamento istituzionale nel numero di 10 leggi, e risulta essere la categoria più frequentata, seguita dallo sviluppo economico e attività produttive con 6, a seguire con lo stesso numero di leggi di modifica, nel numero di quattro, il macrosettore dedicato a territorio, ambiente e infrastrutture e i servizi alla persona e alla comunità.

Classificazione per tecnica redazionale

La classificazione sulla base della *tecnica redazionale* usata per la stesura delle leggi evidenzia come la attività legislativa regionale si sostanzia nell'approvazione di testi nuovi, seguita a ruota dalle leggi di novellazione, che coincidono quasi con le leggi di manutenzione.

- testo nuovo: 24 (4 istituzionale, 7 settore, 4 provvedimento, 3 manutenzione; 6 bilancio)
- novella: 21 (manutenzione)
- tecnica mista: 6 (bilancio: 2; manutenzione: 2; settore: 1; istituzionale: 1)
- testo unico: nessuno

⁷ Ricordiamo però che, come si evince dalle relazioni redatte sulle materie risulta che non sempre le modifiche inserite erano veramente di poco impatto.

Tabella 7 – distribuzione delle leggi in base alla tecnica redazionale

Tecnica redazionale	2004
Testo nuovo	24
Novella	21
Tecnica mista	6
Testo unico	0

Un ultimo dato interessante da analizzare può essere costituito dalla presenza di leggi approvate su iniziativa dei consiglieri.

Tabella n. 8 – leggi di iniziativa consiliare approvate nel corso dell’ottava legislatura (periodo maggio 2005- dicembre 2007) ed incidenza sul numero totale delle leggi pubblicate

ANNO	NR. LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR LR PUBBLICATE	INCIDENZA IN PERCENTUALE
2005 ⁸	6	22	27,3%
2006 ⁹	11	51	21,5%
2007	15	51	29,4%
Totale legislatura	32	124	25,8%

Tabella settima legislatura per confronto

Dati settima legislatura

Tabella n. 9 – leggi di iniziativa consiliare approvate nel corso della settima legislatura ed incidenza sul numero totale delle leggi pubblicate

ANNO¹⁰	NR. LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR PUBBLICATE	PERCENTUALI
2000	7	25	28,0%
2001	12	54	22,2%
2002	7	39	17,9%
2003	10	55	18,2%
2004	14	62	22,5%
2005	7	33	21,2%
Totale legislatura	57	268	21,2%

Il nuovo dato relativo all’anno 2007 della ottava legislatura risulta essere il dato più alto fino ad oggi registrato per quanto riguarda il successo delle proposte di legge di iniziativa consiliare¹¹.

⁸ Per l’anno 2005 il periodo considerato parte da maggio.

⁹ Per l’anno 2006 il periodo considerato è l’intero anno.

¹⁰ Per gli anni 2000 e 2005 si fa riferimento all’inizio e alla fine della VII legislatura, quindi sono presi in considerazione i mesi da maggio a dicembre per il 2000 e da gennaio a marzo per il 2005.

¹¹ Per maggiori informazioni in ordine alla composizione dell’iniziativa consiliare si veda la parte riguardante il procedimento legislativo del presente rapporto.

La distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare nell'ambito della tipologia normativa ricalca le modalità della distribuzione generale, infatti anche per queste leggi la classe più frequentata, in termini di leggi approvate, è la tipologia della manutenzione normativa; la categoria delle leggi provvedimento raccoglie la metà delle leggi segnalate come tali, per cui sono ascrivibili in parti uguali alla Giunta ed al Consiglio. Per quanto riguarda le leggi settoriali vanno menzionate le materie di intervento: la medicina complementare, almeno riguardo alle modalità di esercizio di alcune categorie mediche e dei farmacisti; la normativa contro la violenza di genere, proposta avanzata da un intero gruppo politico; la sicurezza dei lavoratori agricoli. Ultima ma non meno importante la legge che istituisce e disciplina il funzionamento del Consiglio per le autonomi sociali (COPAS) in attuazione dello Statuto.

Tabella 10 - Tipologia delle leggi di iniziativa consiliare approvate nella VIII legislatura

ANNO	2005	2006	2007	Totali legislatura
TIPOLOGIA				
ISTITUZIONALE	0	2	1	3
SETTORE	1	0	3	3
INTERSETTORIALE	0	0	0	0
RIORDINO	0	0	0	0
DELEGIFCAZIONE	0	0	0	0
TESTI UNICI	0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	0	2	2	4
MANUTENZIONE	5	7	9	21
TOTALE LEGGI AD INIZIATIVA CONSILIARE PER ANNO	6	11	15	32

3. TECNICA LEGISLATIVA, ABROGAZIONI E LEGGI IN VIGORE

L'anno 2007, dal punto di vista della qualità tecnico-formale dei testi di legge, è stato un anno di assestamento delle iniziative intraprese negli anni precedenti attraverso il presidio dell'applicazione delle regole di tecnica legislativa.

Fino al giugno del 2007 ha continuato ad operare il gruppo di lavoro per il presidio e la verifica dell'applicazione del manuale di drafting, allo scopo di non disperdere il lavoro di approfondimento e di diffusione svolto a favore dell'uso delle regole per la buona redazione delle norme.

La Toscana ha anche partecipato al gruppo di lavoro interregionale istituito dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome che ha rivisitato il manuale regionale unificato di drafting, con particolare riguardo alla parte sul linguaggio. Il gruppo è nato a seguito degli esiti dei tre seminari¹² tenutisi negli anni 2004

¹² I seminari si sono tenuti a Torino (14 e 15 ottobre 2004), a Reggio Calabria (25 e 26 novembre 2004) e a Firenze (21 gennaio 2005).

e 2005 incentrati proprio sul linguaggio normativo. I lavori del gruppo sono terminati a dicembre del 2007 e hanno prodotto la terza edizione del manuale regionale unificato di drafting “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.

Dall'altra parte prosegue l'opera di riordino normativo anche se non si è sostanziata quest'anno né con l'approvazione di testi unici (anche se la loro preparazione rientra nell'agenda normativa della Giunta regionale e quindi sono in preparazione), né con leggi di semplificazione o di abrogazione. Invece, come si è evidenziato precedentemente è stata proposta quella che potrebbe configurarsi come una nuova classe tra le leggi di ripulitura del sistema normativo, accanto alla legge di abrogazione e a quella di semplificazione: la *legge di manutenzione dell'ordinamento regionale*.

Al termine dell'anno 2007, pur in assenza di leggi di semplificazione del sistema normativo toscano il numero delle leggi in vigore si stima in 546 con una diminuzione in termini numerici di due unità rispetto al dato dello scorso anno. Come per gli anni precedenti dal conteggio sono escluse le leggi di bilancio, le leggi di mera modifica e le leggi abrogate (fatta eccezione per quelle ad abrogazione differita all'entrata in vigore di altri atti).

Il numero assoluto delle leggi emanate dalla prima legislatura fino alla fine dell'anno 2007 è di 2747, numero comprensivo delle leggi di modifica e delle leggi non più operanti, ma non espressamente abrogate; il numero delle leggi espressamente abrogate è di 1816. Evidentemente la differenza tra le due cifre non dà immediatamente il numero delle leggi da ritenersi effettivamente in vigore per il quale resta valida il numero stimato poco sopra perché depurato della normativa non vigente sebbene non espressamente eliminata.

4. LA QUALITÀ DEI REGOLAMENTI

L'articolo 42 dello statuto attribuisce la competenza alla Giunta in materia di regolamenti di attuazione delle leggi regionali e per i regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie. La competenza non è però esercitabile dalla Giunta senza tener conto del Consiglio, infatti, in entrambe le fattispecie, sia in presenza di regolamenti di attuazione di leggi regionali che di regolamenti in attuazione di normativa comunitaria, l'esecutivo deve sottoporre la proposta di regolamento al parere obbligatorio della commissione competente per materia¹³.

Lo Statuto toscano attribuisce, inoltre, una competenza regolamentare al Consiglio nel caso dei cosiddetti regolamenti “delegati” dallo Stato alle regioni nelle materie statali di competenza legislativa esclusiva. Competenza che finora non è stata ancora mai esercitata.

L'emanazione dei regolamenti, sia se approvati dalla Giunta che dal Consiglio, spetta al presidente della Giunta regionale.

Di fronte a questa diversa distribuzione della competenza regolamentare tra i poteri regionali, essa è stata esercitata come si evince dai dati rilevati.

¹³ Per un'analisi dei pareri espressi sulle proposte di regolamenti inviati dalla Giunta alle commissioni competenti si rinvia anche alle relazioni svolte nella prima parte.

Per l'anno 2007 il Presidente della Giunta regionale ha emanato 18 regolamenti e tutti formalmente in attuazione di leggi regionali. Nella titolazione dei regolamenti non vi è mai il richiamo all'attuazione di direttive comunitarie, ragione per cui si ritiene che non vi siano nell'anno 2007, formalmente, disposizioni di diretta applicazione della normativa proveniente dalla Unione europea.

I regolamenti esaminati sono, nel numero di 13 di prima emanazione, per 5 si tratta di modifiche a regolamenti già esistenti, di cui uno è un testo unico di regolamenti e ai sensi dell'articolo 44, comma 5, dello Statuto la modifica deve essere obbligatoriamente espressa.

Al 31 dicembre 2007 si possono considerare in vigore 95 regolamenti. Tale dato si ottiene con lo stesso metodo usato per il calcolo delle leggi in vigore cioè sommando i regolamenti approvati, sottraendo il numero dei regolamenti abrogati e non conteggiando i regolamenti di mera modifica che rientrano completamente nel regolamento di base.

Anche in questo caso, come per le leggi, è stato rilevato il numero dei regolamenti emanati dall'inizio della prima legislatura e fino al 31 dicembre 2007: si tratta di 191 regolamenti; invece il numero dei regolamenti abrogati espressamente è di 73. La differenza tra le due fattispecie non equivale al numero dei regolamenti che si stimano effettivamente in vigore poiché vengono conteggiati i regolamenti di pura modifica e quelli che non sono da ritenersi in vigore sebbene non siano stati espressamente abrogati.

La suddivisione per materia dei 18 regolamenti di attuazione dà i seguenti risultati:

- ordinamento istituzionale: nessuno;
- sviluppo economico: 8, di cui 1 agricoltura, 1 caccia, 1 artigianato, 2 altro (commercio equo e solidale, sistema cooperativo), 1 lavoro, 1 miniere e risorse geotermiche, 1 turismo;
- territorio e ambiente: 6 territorio e urbanistica;
- servizi alla persona e alla comunità: 3 di cui 1 alimentazione, 1 altro (interventi a favore delle vittime della criminalità), 1 beni e attività culturali e sport;
- multisettore: 1 (riguarda più materie: istruzione, formazione, lavoro).

La commissione competente per materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, ha 30 giorni di tempo per esprimere il parere, trascorso tale termine la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento anche in assenza del parere stesso. Nel decreto presidenziale di emanazione del regolamento è invalsa la prassi da parte della Giunta regionale di dare conto del parere espresso da parte della commissione. Nel caso in cui il parere della commissione, sebbene favorevole, sia accompagnato da raccomandazioni, inviti e osservazioni¹⁴ la Giunta dà conto di avere accolto in parte o completamente le osservazioni oppure di non aver accolto quanto raccomandato.

Sui 18 regolamenti emanati nell'anno 2007 le commissioni hanno espresso i seguenti pareri:

- 8 pareri favorevoli;

¹⁴ Lo Statuto parla di pareri obbligatori ma non vincolanti per cui in presenza di eventuali osservazioni la Giunta regionale non è tenuta ad accoglierle e nemmeno a giustificarne il non accoglimento.

- 9 pareri favorevoli accompagnati da osservazioni, raccomandazioni, inviti;
- in 1 solo caso non è stato espresso alcun parere.

Le considerazioni di varia tipologia (osservazioni, inviti, raccomandazioni) che accompagnavano 9 pareri (sempre comunque favorevoli) sono state accolte interamente in riferimento a 4 pareri, solo parzialmente accolte nel caso di altri 3 pareri e in 2 casi non sono state accolte.

Si rileva che non ci sono pareri negativi espressi dalle commissioni.

Dall'elenco dei regolamenti approvati nel 2007 si evince che su diciotto atti 6 sono stati emanati in attuazione della stessa legge, la numero 1 del 2005 in materia di governo del territorio, così come due modifiche regolamentari che pur riguardando due regolamenti diversi discendono entrambi dalla stessa legge. Si tratta in entrambi i casi di due leggi assai complesse per argomento e per materie coinvolte: nel primo caso, la normazione sul territorio, il testo di legge prevede diversi regolamenti e direttive tecniche divise in base agli argomenti; nel secondo caso si tratta del Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

In analogia con quanto avviene per le leggi è stata analizzata la dimensione quantitativa dei regolamenti emanati. Anche in questo caso valgono le stesse indicazioni: il numero assoluto non dà certo conto della reale portata delle disposizioni, ma è ritenuto elemento utile alla comprensione dell'impatto che la normativa può avere sull'ordinamento.


Il numero totale dei 18 regolamenti emanati nel 2007 è composto da 404 articoli, da 957 commi e da 356.166 caratteri.

5. RAPPORTO TRA LEGGI E REGOLAMENTI.

Per ricostruire l'andamento degli atti normativi e regolamentari approvati dall'inizio della settima legislatura fino al dicembre 2007 della ottava legislatura si produce la tabella prospettica dei dati rilevati ed il corrispondente grafico:

Tabella 11 – numero regolamenti emanati nella VII legislatura e nella VIII legislatura

ANNO	NR REGOLAMENTI	NR LEGGI
2000 (INIZIO 7 ^a LEG.)	5 (+4= 9)	25 (82 anno intero)
2001	12	54
2002	8	39
2003	13	55
2004	16	62
2005	18 (9 +9)	55 (33+22)
2006	14	51
2007	18	51



Dalla tabella, ma ancora di più dalla sua rappresentazione grafica, se si eccettua il dato del 2005, sembra che i regolamenti diminuiscano al diminuire delle leggi ed anche l'aumento dei regolamenti approvati nel 2007 non muta sostanzialmente il rapporto tra i due elementi, ma conferma un andamento discontinuo dei dati.

6. CONCLUSIONI

In riferimento alle classificazioni utilizzate nei rapporti fin qui pubblicati, l'andamento della legislazione approvata nell'anno 2007 mantiene per lo più una continuità con gli anni precedenti, ma si accentua il dato relativo alla manutenzione, simbolo di una vivacità e velocità degli eventi e quindi della necessità per il legislatore di tradurre le esigenze della realtà in disposizioni normative.

Dall'altra parte per ora non sembra che il governo regionale si appropri di strumenti da sempre ritenuti più agili, quali possono essere i regolamenti, anche se sono di diretta pertinenza del Presidente della Giunta regionale.

Altra segnalazione è l'emergere all'attenzione della legislazione regionale di tematiche emergenti, quali il tema della produzione biologica, delle cosiddette 'discipline del benessere' o ancora la medicina alternativa o non convenzionale, da "tradurre ed interpretare" con una nuova normativa, sulle quali si è cimentata quasi sempre solo l'iniziativa consiliare.

APPENDICE
CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

Anno 2007

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA

CONCORRENTE

- 1) Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
- 2) Legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
Istituzione del piano regionale di azione ambientale
- 3) Legge regionale 20 marzo 2007, n. 15
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)
- 4) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri
- 5) Legge regionale 20 aprile 2007, n. 21
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007)
- 6) Legge regionale 23 aprile 2007, n. 24
Misure per la razionalizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti
- 7) Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29
Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
- 8) Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30
Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli
- 9) Legge regionale 25 maggio 2007, n. 31
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)

- 10) Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35
Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)
- 11) Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
- 12) Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- 13) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 41
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
- 14) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola
- 15) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 56
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)
- 16) Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti
- 17) Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l'anno 2008

RESIDUALE

- 1) Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1
Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto
- 2) Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 8
Indennità di funzione del Portavoce dell'opposizione. Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali)

- 3) Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 13
Disposizioni per le consigliere regionali in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali)
- 4) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 17
Rettifica dei confini tra i Comuni di Calcinaia d Pontedera
- 5) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 19
Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
- 6) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 20
Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali
- 7) Legge regionale 20 aprile 2007, n. 22
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. Prima variazione
- 8) Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)
- 9) Legge regionale 23 aprile 2007, n. 25
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
- 10) Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”)
- 11) Legge regionale 4 giugno 2007, n. 33
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)
- 12) Legge regionale 5 giugno 2007, n. 34
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

- 13) Legge regionale 4 luglio 2007, n. 37
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)
- 14) Legge regionale 13 luglio 2007, n. 39
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Seconda variazione
- 15) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
- 16) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 42
Rendiconto generale per l’anno finanziario 2006
- 17) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 43
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007 – 2009. Assestamento. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e pluriennale 2007 – 2009)
- 18) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 44
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)
- 19) Legge regionale 19 ottobre 2007, n. 49
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. terza variazione
- 20) Legge regionale 22 ottobre 2007, n. 50
Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1984, n. 45 (Rettifica dei confini tra i Comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio e Vaiano)
- 21) Legge regionale 7 novembre 2007, n. 53
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- 22) Legge regionale 7 novembre 2007, n. 54
Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

- 23) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 55
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
- 24) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 57
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
- 25) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 58
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana)
- 26) Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59
Norme contro la violenza di genere
- 27) Legge regionale 19 novembre 2007, n. 60
Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma
- 28) Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum previsti dalla Costituzione e dallo Statuto
- 29) Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 63
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
- 30) Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 64
Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali è stata definitivamente accertata la responsabilità della Regione
- 31) Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)
- 32) Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66
Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati
- 33) Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010
- 34) Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69
Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionale e locali

CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA

Leggi istituzionali

- 1) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 20
Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali
- 2) Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)
- 3) Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”)
- 4) Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto
- 5) Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69
Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionale e locali

Leggi di settore

- 1) Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
- 2) Legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
Istituzione del piano regionale di azione ambientale
- 3) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri
- 4) Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29
Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

- 5) Legge regionale 25 maggio 2007, n. 30
Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli
- 6) Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- 7) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola
- 8) Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59
Norme contro la violenza di genere

Leggi provvedimento

- 1) Legge regionale 7 novembre 2007, n. 54
Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- 2) Legge regionale 19 novembre 2007, n. 60
Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma
- 3) Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 64
Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali è stata definitivamente accertata la responsabilità della Regione
- 4) Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66
Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati

Leggi di manutenzione normativa

- 1) Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1
Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto
- 2) Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 8
Indennità di funzione del Portavoce dell'opposizione. Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali)
- 3) Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 13
Disposizioni per le consigliere regionale in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali)

- 4) Legge regionale 20 marzo 2007, n. 15
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)
(b.u. n. 6 del 28/3/2007, parte prima, sezione I)
- 5) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 17
Rettifica dei confini tra i Comuni di Calcinaia e Pontedera
- 6) Legge regionale 4 aprile 2007, n. 19
Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
- 7) Legge regionale 20 aprile 2007, n. 21
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007)
- 8) Legge regionale 23 aprile 2007, n. 25
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
- 9) Legge regionale 25 maggio 2007, n. 31
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)
- 10) Legge regionale 4 giugno 2007, n. 33
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)
- 11) Legge regionale 5 giugno 2007, n. 34
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
- 12) Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35
Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme

sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)

- 13) Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
- 14) Legge regionale 4 luglio 2007, n. 37
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")
- 15) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007
- 16) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 41
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
- 17) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 44
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)
- 18) Legge regionale 22 ottobre 2007, n. 50
Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1984, n. 45 (Rettifica dei confini tra i Comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio e Vaiano)
- 19) Legge regionale 7 novembre 2007, n. 53
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- 20) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 55
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

- 21) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 56
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)
- 22) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 57
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
- 23) Legge regionale 12 novembre 2007, n. 58
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana)
- 24) Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti
- 25) Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 63
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
- 26) Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)

Leggi di bilancio

- 1) Legge regionale 20 aprile 2007, n. 22
Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. Prima variazione
- 2) Legge regionale 23 aprile 2007, n. 24
Misure per la razionalizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti
- 3) Legge regionale 13 luglio 2007, n. 39
Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Seconda variazione
- 4) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 42
Rendiconto generale per l'anno finanziario 2006

- 5) Legge regionale 27 luglio 2007, n. 43
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007 – 2009.
Assestamento. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale 2007 – 2009)
- 6) Legge regionale 19 ottobre 2007, n. 49
Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. terza variazione
- 7) Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l'anno 2008
- 8) Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010